

**COMUNE DI MORETTA
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**CASA DI RIPOSO VILLA LORETO
ADEGUAMENTO FUNZIONALE**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE**

Schema di contratto

Moretta, GIUGNO 2018

L'UFFICIO TECNICO
Geom. Roberto Mina

COMUNE DI MORETTA

Piazza Umberto I, n.1 - 12033 Moretta (CN)

* * *

Schema di contratto

tra

Comune di Moretta, con sede legale in Piazza Umberto I, n.1 - 12033 Moretta (CN) - Codice Fiscale: 85001650044 Partita IVA: 00541720041, rappresentato dal nato a il il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Moretta, (in seguito «Committente»)

e

l'[operatore economico]

..... con sede in, Vian. C.F.e P.I..... - rappresentata dal sig., nato a, il,

oppure il [Raggruppamento Professionale Temporaneo tra gli operatori economici]:

- con sede in, Vian. C.F.e P.I..... - rappresentata dal sig., nato a, il,
- con sede in, Vian. C.F.e P.I..... - rappresentata dal sig., nato a, il,
- con sede in, Vian. C.F.e P.I..... - rappresentata dal sig., nato a, il,

nato a , il, costituitisi in raggruppamento professionale temporaneo con atto, repertorio n., raccolta n., redatto dal Notaio in data e registrato a in data al n., che si allega al presente contratto alla lettera “A” con la quale è stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura speciale in qualità di capogruppo all’....., (in seguito «Professionista»)

PREMESSO CHE:

1. la Committente ha indetto una procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito «Codice») per l’affidamento del servizio di ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ex art.91, d.lgs. 81/08 inerenti i lavori di adeguamento funzionale RSA Casa di riposo “Villa Loreto” sita in via Deodato Pallieri, n. 15 – Moretta per un importo presunto lavori di € 1.500.000,00 oltre iva.
2. le classi e categorie ex dm Giustizia 17.06.2017, gli importi lavori e l’elenco elaborati progettuali sono indicati nella tabella allegata al presente contratto alla lettera “B”.
3. sono state presentate n. offerte ed è stata esperita la gara.
4. con determinazione del esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all’aggiudicazione della gara al Professionista sulla base dell’offerta tecnico-economica da questi presentata.
5. in data l’aggiudicazione è divenuta efficace.
6. l’importo presunto del corrispettivo contrattuale ammonta a € oneri fiscali e previdenziali esclusi, come risulta dalla tabella allegata al presente contratto alla lettera “B bis”.
7. il Professionista in attuazione dell’articolo 23 del disciplinare di gara ha prodotto copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.

8. il Professionista ha altresì prodotto copia autentica della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, n. ... emessa da ...

9. in data il Professionista ha comunicato alla Committente, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del d.l. 12 novembre 2010, n. 137, convertito in legge 217/2010, al fine di garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti e movimenti finanziari inerenti al servizio i conti correnti bancari dedicati e segnatamente:

....., IBAN n.....

....., IBAN n.....

....., IBAN n.....

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Allegati

1. Gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto

1. In esecuzione della determina del, esecutiva ai sensi di legge, la Committente conferisce al Professionista - sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata facente parte integrante del presente contratto, seppure non allegata - l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ex art.91, d.lgs.81/08 inerenti i lavori di adeguamento funzionale RSA Casa di riposo "Villa Loreto" sita in via Deodato Pallieri, n. 15 – Moretta per un importo presunto lavori di € 1.500.000,00 oltre iva («contratto»).

ARTICOLO 3 - Prestazioni oggetto del contratto

1. Il contratto prevede lo svolgimento delle attività necessarie alla redazione dei documenti progettuali previsti dagli articoli 17, 24 e 33 del dpr 207/2010 elencati nella tabella allegata al presente contratto alla lettera "B".

2. La documentazione progettuale da produrre deve, pertanto, rispettare i contenuti minimi indicati nelle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I del D.P.R. 207/2010, come richiamate dal

combinato disposto degli artt. 23 e 216, comma 4 del Codice.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

3. Per quanto concerne l'incarico di *coordinamento sicurezza in fase di progettazione*, ex art. 91 D.lgs. 81/2008, vanno applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia del coordinamento della sicurezza nel corso della progettazione, che a titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito indicate:

- a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del d.lgs. 81/08, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto;
- b) predisposizione del fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del d.lgs. 81/08, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 16, ultimo periodo del Codice.

4. Il Professionista ha l'obbligo di mettere a disposizione della Committente, per tutta la durata del servizio, l'intero «gruppo di lavoro» presentato in sede di offerta e così composto:

- 1. Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
-

Qualsiasi modifica del «gruppo di lavoro» va previamente concordata con la Committente e

autorizzata per iscritto dal Responsabile unico del Procedimento («Rup»).

5. L'incarico di progettazione preliminare oggetto del presente contratto avrà una durata pari a giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di stipula del presente contratto ovvero dalla data di ricezione a mezzo PEC della comunicazione con cui il Rup potrà richiedere al Professionista, per motivate ragioni di urgenza, l'inizio dell'espletamento del servizio nelle more della stipula del contratto. Pertanto, il progetto preliminare dovrà essere consegnato alla Committente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della predetta comunicazione del Rup.

6. L'incarico di progettazione definitiva oggetto del presente contratto avrà una durata pari a giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione a mezzo PEC della comunicazione del Rup di avvenuta approvazione del progetto preliminare. Pertanto, il progetto definitivo dovrà essere consegnato alla Committente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della predetta comunicazione del Rup.

7. L'incarico di progettazione esecutiva oggetto del presente contratto avrà una durata pari a giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione a mezzo PEC della comunicazione del Rup di avvenuta approvazione del progetto definitivo. Pertanto, il progetto esecutivo dovrà essere consegnato alla Committente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della predetta comunicazione del Rup.

ARTICOLO 4 – Riferimenti normativi

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, fermo restando il rispetto della normativa pubblicistica di settore, si richiama il codice civile.

2. L'incarico deve essere eseguito dal Professionista, compiendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

ARTICOLO 5 – Obblighi del Professionista

1. Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell'iter autorizzativo preliminare alla realizzazione delle opere e ottenere le relative autorizzazioni (Soprintendenza beni culturali e paesaggio, Vigili del fuoco, Asl CN1, Direzione Regionale Opere

pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico).

Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti volti all'approvazione delle varie fasi progettuali, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal Professionista, a sua cura e spese, senza oneri per la Committente.

2. È comunque a carico del Professionista la predisposizione degli elaborati per la richiesta di esame progetto al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nonché la predisposizione degli elaborati necessari (inclusa la verifica degli standard previsti dalla DGR 45-4248 del 30.07.2012) alla richiesta di parere alla competente Asl CN1. È, parimenti, a carico del Professionista la predisposizione degli elaborati per la richiesta di parere preventivo alla Direzione regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, e degli elaborati del progetto strutturale di miglioramento sismico del fabbricato.

3. La progettazione dovrà avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica e ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

4. Dovranno essere privilegiate ove possibile, tecniche di ingegneria energetica.

5. Il progetto, in tutte le sue fasi, sarà redatto considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

6. Il progetto dovrà essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

7. La documentazione di ogni livello progettuale viene sottoposta dal Responsabile del

procedimento, con la partecipazione in contraddittorio con il Professionista, a verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.

8. L'attività di verifica viene sviluppata *in progress*; pertanto il Professionista deve rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo d'ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite in accordo con il Responsabile del procedimento.

Il Professionista deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del procedimento, il quale provvederà, per le proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva durante il loro svolgimento.

9. Ogni livello progettuale deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua approvazione da parte della Committente per il prosieguo dell'iter progettuale.

10. Il progetto esecutivo viene sottoposto a validazione da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26 del Codice prima della sua approvazione da parte della Committente per la messa in gara dei lavori.

11. I progetti preliminare, definitivo ed esecutivo devono essere trasmessi in n. 4 (quattro) copie cartacee debitamente sottoscritte e n. 1 (una) su supporto informatico (DVD), in formato modificabile (word, excel, dwg) e in pdf.

12. Il progettista, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci del progetto, preliminare, definitivo ed esecutivo, richiesti da Enti che, a vario titolo, dovranno rilasciare permessi e nulla osta.

13. Resta a completo carico del Professionista ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione della Committente.

14. È ammesso il subappalto per le attività previste dall'art.31, comma 8, del Codice; resta comunque impregiudicata la responsabilità del Professionista.

ARTICOLO 6 – Penalità e risoluzione del contratto

1. In caso di ritardato adempimento nella redazione di ciascun livello progettuale si applicherà

una penale pari all'uno per mille dell'intero corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fermo il risarcimento del maggior danno ex art.1382 c.c..

2. Le penali saranno da trattarsi direttamente dal compenso.

3. La Committente provvederà a contestare l'inadempimento al Professionista e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Committente entro 10 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al Professionista.

4. La Committente si riserva facoltà di risolvere di diritto ex art.1456 c.c. il presente contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Resta in ogni caso fermo il diritto della Committente di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

6. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

7. Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/2010, il Professionista nulla potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 7 - Compensi

1. Il compenso professionale è determinato applicando alla parcella previsionale redatta ai sensi del d.m. Giustizia 17.06.17, di cui alla tabella allegata al presente contratto alla lettera "B", il ribasso percentuale del% offerto dal Professionista in sede di gara, come risulta dalla tabella allegata al presente contratto alla lettera "Bbis".

2. L'importo deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni poste a carico del

Professionista.

3. Eventuali ulteriori collaborazioni e consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese nelle spese e compensi accessori come determinate dalla tabella allegata al presente contratto alla lettera "Bbis".

3. La Committente e il Professionista danno atto che il compenso professionale potrà essere adeguato a consuntivo sulla base delle effettive prestazioni svolte e dell'effettivo importo lavori progettato, suddiviso in classi e categorie oggetto del contratto.

4. Le fatture emesse dal Professionista per l'esecuzione delle attività dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, alla Committente. Quest'ultima è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture nel rispetto della normativa in materia di "fatturazione elettronica" e di "split payment" dovranno essere distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, ed essere vistate per conferma/condivisione dal capogruppo.

Le fatture verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'incaricato.

Nelle fatture elettroniche dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

5. Le fatture dovranno essere trasmesse dopo i termini di cui al successivo articolo 8.

6. La Committente, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti ai componenti del raggruppamento temporaneo nel rispetto della legge 136/10 come segue:

a favore di: IBAN.....

a favore di: IBAN.....

7. È espressamente vietato ogni pagamento spettante ai componenti del raggruppamento a favore del capogruppo.

8. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento

1. Il compenso professionale sarà corrisposto nel seguente modo:
 - un acconto, erogato a seguito della approvazione del progetto preliminare a cura della Committente, pari al 100 % del corrispettivo professionale inerente detto livello di progettazione;
 - un acconto, erogato a seguito della approvazione del progetto definitivo a cura della Committente, pari al 100 % del corrispettivo professionale inerente detto livello di progettazione;
 - saldo, erogato a seguito della approvazione del progetto esecutivo a cura della Committente, pari al 100 % del corrispettivo professionale inerente detto livello di progettazione;
2. Il Professionista presenterà le fatture relative agli acconti e al saldo successivamente ai termini sopra indicati. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dalla loro formale presentazione alla Committente attraverso bonifici bancari su conto dedicato ex l.136/10, previa verifiche di legge (regolarità durc/inarcassa e/o durc, regolarità ex dm 40/08, ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/10 e s.m.i., il Professionista assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
4. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento agli artt. 9 e 10, l. 143/49.
5. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con raccomandata A/R, la Committente può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 9 - Garanzie e assicurazioni

1. All'atto della stipulazione del contratto, il Professionista presenta alla Committente copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, o in alternativa copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Committente ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

2. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti, nonché associati e consulenti.

Qualora il Professionista sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

3. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

4. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a totale carico del Professionista.

ARTICOLO 10 - Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dal Professionista nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

ARTICOLO 11 – Controversie e foro competente

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del Codice, per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto le parti convengono che il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Cuneo.

ARTICOLO 12 – Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

ARTICOLO 13 – Elezione domicilio

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio:

la Committente presso - PEC.....

il Professionista presso..... - PEC.....

Visto, letto e sottoscritto

Per la Committente

per il Professionista

Moretta, lì.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Professionista approva specificamente per iscritto i seguenti articoli:

Art.5 – Obblighi del Professionista

Art.6 - Penalità e risoluzione del contratto

Art.7 - Compensi

Art.8 - Modalità di pagamento

Art.9 – Garanzie e assicurazioni

Art.10 – Proprietà delle risultanze del servizio

Per il Professionista